

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e componente
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 20/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Alessandro MARZOLINI e ASD SAN LUIGI CALCIO

Il deferimento. Con atto del 31 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Alessandro MARZOLINI e la società A.S.D. San Luigi Calcio, per le seguenti condotte:

1- il sig. **Alessandro MARZOLINI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. San Luigi Calcio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara del girone A del campionato provinciale Under 15 dell'1 novembre 2022 tra ASD San Luigi Calcio e C.S.D. Zarja ASD, rivolto l'espressione "schiavo", discriminatoria per motivi di nazionalità, di origine etnica e di condizione personale e sociale nei confronti del sig. Luca Gigante, calciatore tesserato per la società C.S.D. Zarja A.S.D.;

2- la società **A.S.D. San Luigi Calcio** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Marzolini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 24 marzo 2023, è stata fissata l'udienza del 20.04.2023.

All'ora fissata per la convocazione sono presenti: per i deferiti il sig. Alessandro Marzolini, minore d'età e accompagnato dal padre, Giancarlo Marzolini; il sig. Ezio Peruzzo, presidente della ASD San Luigi Calcio.

Il dibattimento. La Procura Federale richiamandosi agli atti d'indagine, ritenuti provati i fatti, concludeva chiedendo di irrogare le seguenti sanzioni: *al Sig. Alessandro Marzolini, 10 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza. All'ASD San Luigi Calcio, euro 800,00 di ammenda.*

La difesa dei deferiti, che già aveva dato corso dopo la comunicazione di fine indagini al rituale deposito di memorie, chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

La motivazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 3 novembre 2022, con la quale il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia LND, su richiesta del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Trieste, aveva trasmesso alla Procura federale gli atti inerenti la gara del campionato Giovanissimi Under 15 provinciali di Trieste, Gir. A, ASD San Luigi Calcio – C.S.D. Zarja A.S.D., disputatasi il giorno 1 novembre 2022, per gli accertamenti relativi alla condotta del sig. Alessandro Marzolini, tesserato per la A.S.D. San Luigi Calcio, che avrebbe rivolto espressioni a sfondo razziale nei confronti del calciatore sig. Luca Gigante, tesserato per la C.S.D. Zarja A.S.D.

Alla segnalazione erano allegati la copia della missiva del Giudice Sportivo, il referto arbitrale, le liste di gara e delle persone ammesse al recinto di gioco, il supplemento rapporto di gara, la dichiarazione scritta del dirigente accompagnatore ufficiale della C.S.D. Zarja A.S.D. sig. Igor Stopar, consegnata a fine gara all'arbitro.

La Procura Federale dava corso ad un approfondimento documentale e testimoniale, nel corso del quale veniva disposta l'audizione dell'arbitro, nonché di tesserati della C.S.D. Zarja A.S.D. (Ljubija Kocic, allenatore; Andrea Cusmich, dirigente accompagnatore – massaggiatore, Igor Stopar, accompagnatore, Kristjan Canziani, accompagnatore, Alen Canziani, calciatore e capitano, Luca Gigante, calciatore) e altresì della A.S.D. San Luigi Calcio (Stefano Vignali, allenatore; Darius Ciubutaru, calciatore; Catalin Dacian Ciubutaru, dirigente accompagnatore; Daniel Marchesich, accompagnatore; Luigi Guglielmucci, calciatore e capitano; Vincenzo D'Aleo, dirigente, Ezio Peruzzo, presidente; Alessandro Marzolini, calciatore).

La relazione finale d'indagine, dando analitico conto degli esiti dell'indagine e rimettendosi alle determinazioni finali della Procura Federale, concludeva nel senso che non fosse stato *“possibile appurare con certezza il contenuto effettivo dell'ipotetica offesa di discriminazione razziale “SCIAVO” o “SCHIAVO” posta in essere dal calciatore della società ASD San Luigi Calcio, Alessandro MARZOLINI, nei confronti del calciatore della società C.S.D. Zarja A.S.D. Luca GIGANTE”*.

Nella stessa relazione si evidenziava altresì:

- come il dirigente Igor Stopar, della società C.S.D. Zarja A.S.D. militante nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, avesse dichiarato come la stessa fosse già stata oggetto di discriminazioni razziali in altre due gare;
- come non risultassero episodi simili riferiti ad altre squadre della C.S.D. Zarja A.S.D., militanti nei vari campionati, pur esprimendosi, la maggior parte degli atleti, in lingua slovena;
- come fosse emersa la posizione della A.S.D. San Luigi Calcio, *“la quale si è apertamente dichiarata contraria a qualsiasi forma di discriminazione, ponendo particolare attenzione all'etica dei propri tesserati; sul punto, infatti, sia il Presidente, sig. PERUZZO Ezio, nonché l'Allenatore, sig. VIGNALI Stefano, hanno inequivocabilmente esplicitato che qualora avessero assistito al verificarsi dell'episodio contestato, la società sarebbe stata la prima ad allontanare e a prendere provvedimenti nei confronti del responsabile”*.

Ciò premesso, si ritiene che il deferimento non possa trovare accoglimento a fronte del frammentario e contraddittorio quadro probatorio evincibile dagli atti d'indagine, complessivamente considerati.

L'episodio che ha dato origine al procedimento si colloca, per unanime dichiarazione dei soggetti auditi nel corso della metà del secondo tempo della gara del campionato Giovanissimi Under 15 provinciali di Trieste, Gir. A, ASD San Luigi Calcio – C.S.D. Zarja A.S.D., disputatasi il giorno 1 novembre 2022.

Il calciatore della C.S.D. Zarja A.S.D., dopo avere percepito il termine “schiavo” in ipotesi proferito a bassa voce e nei suoi confronti dall'avversario Alessandro MARZOLINI, ma non percepito dai calciatori più vicini e nemmeno dall'arbitro, che si trovava ad una certa distanza, si recava immediatamente verso la propria panchina, rappresentando un tanto ai propri dirigenti.

Gli stessi, in attuazione di un protocollo comportamentale già predeterminato per evenienze di questo tipo richiamavano l'attenzione del direttore di gara, che interrompeva il gioco e cercava di chiarire l'accaduto, riscontrando però da parte del presunto offensore la reiterata conferma di non avere proferito alcuna offesa nei confronti dell'avversario.

A questo punto l'incontro – dopo una iniziale minaccia di abbandono da parte della squadra di appartenenza dell'offeso – veniva ripreso e concluso, senza ulteriori strascichi; a fine gara il dirigente della C.S.D. Zarja A.S.D., Igor Stopar, consegnava all'arbitro, che la allegava al referto, una nota scritta in cui evidenziava che *“durante il 2° tempo sono stato richiamato dal giocatore Gigante Luca del Zarja e abbiamo fermato la partita chiamando l'arbitro per chiarire la problematica. Il giocatore del Zarja Gigante in presenza di tutti i dirigenti presenti alla partita, 2 allenatori e capitani ha dichiarato di aver subito offese razziali “schiavo”! da giocatore n° 5 del San Luigi Calcio Marzolini Alessandro”*.

L'esito delle numerose audizioni ha portato da un lato alla conferma della espressione “schiavo” da parte della persona offesa, espressione in ipotesi percepita solamente (ma in termini diversi, vale a dire “sciavo”) da altra persona seduta sulla panchina della C.S.D. Zarja A.S.D., dall'altro dalla ribadita negazione di qualsivoglia espressione offensiva non solo da parte del presunto autore, ma

anche da parte di tutti i calciatori e dirigenti, di entrambe le squadre, presenti nelle immediate vicinanze, ferma la mancata diretta percezione di alcunché da parte dell'arbitro.

La stessa persona offesa – che ha anche effettuato un riconoscimento fotografico di chi lo aveva in ipotesi offeso – ha dichiarato che il termine “schiavo” sarebbe stato proferito una volta solamente, “a voce non tanto alta”, quale reazione di impulso per gli esiti di una azione di gioco, nel corso di una azione svoltasi a distanza dall'arbitro e alla presenza solamente di calciatori avversari.

La descrizione dell'episodio è in parte contraddetta dal ricordo del dirigente accompagnatore, che ha dichiarato di avere personalmente percepito una espressione diversa (“sciavo”, che è espressione dialettale triestina, e non “schiavo”, che è un termine in lingua italiana), ancorché da una distanza in cui era per vero difficile percepire alcunché, certo non percepito da chi gli sedeva vicino.

Tutti gli altri tesserati presenti, calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, oltre al direttore di gara, non hanno sentito nulla; il deferito Alessandro MARZOLINI non solo ha negato di avere proferito la frase, ma si è sottoposto all'esame da parte del Collaboratore della Procura, rendendo la propria versione, ribadendo di non avere detto nulla al proprio avversario e ricordando di operare in un contesto multi etnico e in buona armonia con compagni e avversari di variegata provenienza.

Agli atti sono altresì presenti le dichiarazioni assunte dal presidente e dall'allenatore della ASD San Luigi Calcio, i quali hanno dato conto di avere effettuato nei giorni successivi all'episodio una verifica interna, nel corso della quale hanno ribadito ai propri tesserati i valori di contrarietà ad ogni forma di discriminazione da parte della loro società, ponendo particolare attenzione all'etica dei propri associati, l'esito della quale sarebbe stato quello di non avere ottenuto alcuna conferma che una frase offensiva fosse mai stata proferita all'avversario da parte del loro calciatore in occasione della gara “incriminata”.

Se è vero che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016) è altrettanto vero che, ad esempio, anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, ove ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudice, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando però la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020).

Nel caso di specie, il termine ipoteticamente pronunciato (l'inusuale espressione “schiavo”, che è ben diversa dal lessema vernacolare “sciavo”, utilizzato in area triestina non necessariamente con valenza dispregiativa per indicare le persone di lingua slovena) non ha trovato riscontro, ma è stato anzi contraddetto dall'unica altra persona che lo avrebbe contestualmente percepito, ben potendo essere stato il frutto di un fraintendimento verbale in un contesto particolarmente “sensibile”, alla luce di precedenti episodi che avevano già coinvolto la stessa squadra dei Giovanissimi Under 15, la sola peraltro della C.S.D. Zarja A.S.D. ad avere lamentato discriminazioni a proprio carico da parte di altre squadre, singolarmente sempre di area triestina e dunque da sempre avvezze a confrontarsi lealmente e sportivamente con avversari di lingua slovena.

Alla luce di un tanto, richiamati gli stessi evidenti dubbi presenti nella relazione di fine indagini contenuta in atti e atteso altresì il leale e pienamente collaborativo contegno processuale del sig. Alessandro MARZOLINI e della società A.S.D. San Luigi, le condotte ascritte agli incolpati debbono ritenersi non provate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Alessandro MARZOLINI, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito al lui ascritto.
- quanto alla ASD SAN LUIGI CALCIO, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.